



COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

SETTORE 1
SERVIZI AFFARI GENERALI, AL
CITTADINO, ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE 1

N. 25 del 28/01/2020

OGGETTO: INCARICO LEGALE ALL'AVV. CARLO GUFONI PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA A SEGUITO DI RICORSO DINANZI AL TRIBUNALE DI LIVORNO - SEZIONE LAVORO - GIUDICE MONOCRATICO - PROCEDIMENTO R.G. 975/2019. CODICE CIG. N. Z802BA1C1B.

II RESPONSABILE DEL SETTORE 1

a cura della Ragioneria

Esecutivo il 28 - 1 - 2020

Emesso mandato n. il

**OGGETTO: INCARICO LEGALE ALL'AVV. CARLO GUFONI PER LA DIFESA DEL
COMUNE DI MARCIANA MARINA A SEGUITO DI RICORSO DINANZI AL
TRIBUNALE DI LIVORNO - SEZIONE LAVORO - GIUDICE MONOCRATICO -
PROCEDIMENTO R.G. 975/2019. CODICE CIG. N. Z802BA1C1B.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Vista la delibera di G.C. n. 11 del 14/02/2019 avente per oggetto: "Approvazione del nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

Vista la delibera di G. C. n. 12 del 14/02/2019 avente per oggetto: "Rideterminazione della struttura organizzativa. Organigramma. Approvazione";

Visto il Decreto del Sindaco n. 21/2019 del 02.07.2019 con cui è stato disposto di assegnare alla sottoscritta le funzioni di Responsabile del Settore n. 1 "Servizi Affari generali, al cittadino, alla persona", con decorrenza dal 02.07.2019 sino a nuovo provvedimento;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 21 del 28 marzo 2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale per il periodo 2019-2021;

Dato atto che il bilancio di previsione dell'anno 2020 è in corso di approvazione;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;

Dato atto che la spesa di un incarico legale non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto risulta necessaria alla difesa del Comune in tempi brevi;

Richiamata la determinazione del Settore 2 n. 51 del 9/5/2019 avente ad oggetto: "Risoluzione rapporto di lavoro dipendente [REDACTED]" con la quale, a far data dal 9 maggio 2019, veniva risolto il rapporto di lavoro in essere con il [REDACTED] per superamento del periodo massimo di conservazione del posto ai sensi dell'art. 36, comma 1, del CCNL 21.5.2018;

Premesso che è pervenuto al protocollo comunale dell'Ente n. 11011 del 24 dicembre 2019 ricorso al Tribunale di Livorno - Sezione Lavoro - Giudice Monocratico, da parte del [REDACTED] rappresentato e difeso dagli Avvocati Lorenzo Calvani e Andrea Stramaccia dello Studio Legale Bellotti e Associati, contro il Comune di Marciana Marina, in persona del Sindaco pro-tempore e contro l'INAIL, in persona del Presidente pro-tempore, perché venga accertata e riconosciuta la sussistenza e la natura professionale della patologia subita dal ricorrente [REDACTED] stabilendone la responsabilità esclusiva a carico del datore di lavoro, Comune di Marciana Marina, per violazione delle norme di prevenzione e protezione dagli infortuni e dalle malattie professionali e dell'art. 2087 c.c., e affinché:

- venga dichiarata l'illegittimità della valutazione espressa in merito dall'INAIL e del procedimento relativo posto in essere;
- venga condannata l'INAIL al riconoscimento dei trattamenti spettanti per l'assicurazione della malattia professionale nella misura che risulterà di giustizia;
- venga disapplicato il Decreto di nomina del Sindaco di Marciana Marina quale Responsabile del Settore "Servizi economico-finanziari" ed ogni provvedimento

presupposto connesso e conseguente e, tra questi, la Delibera con cui è stato risolto il rapporto di lavoro del ricorrente;

- venga dichiarata l'illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro comunicata al ricorrente, in conseguenza della sussistenza di malattia professionale conseguente ad esclusiva responsabilità del Comune per violazione delle norme di prevenzione e protezione dagli infortuni e dalle malattie professionali e dell'articolo 2087 c.c., ovvero, altresì, in ogni caso, per violazione dell'articolo 38 del C.C.N.L. applicato e per gli altri motivi esposti nel ricorso;
- venga dichiarata l'illegittimità della medesima risoluzione del rapporto per violazione dell'articolo 36 del C.C.N. L applicato e per gli altri motivi esposti nel ricorso, ovvero per la tardività ed intempestività del relativo provvedimento, con conseguente prosecuzione del comportamento per malattia;
- venga condannato il Comune di Marciana Marina alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo di trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione e, comunque, in misura non superiore alle ventiquattro mensilità;
- venga condannato il Comune di Marciana Marina per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

oltre interessi e rivalutazioni, con riserva di procedere, in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni ulteriori patrimoniali nonché non patrimoniali, conseguenti al comportamento tenuto dal Comune nei confronti del ricorrente, con vittoria di spese e onorari;

Dato atto che:

- il suddetto ricorso è stato notificato al Comune di Marciana Marina in data 12/12/2019, dall'Ufficiale Giudiziario, addetto alla sede di Livorno, ad istanza dell'Avv. Andrea Stramaccia;
- Il Giudice Dott.ssa Federica Manfré, del Tribunale di Livorno, in merito al R.G. n. 975/2019, con Decreto Fissazione Udienza n. 3100/2019 del 21/11/2019, ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti e la discussione della causa in data 19 febbraio 2020;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 2 del 10/01/2020 avente ad oggetto: "Difesa del Comune di Marciana Marina contro il ricorso nel procedimento R.G. n. 975/2019 davanti al Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, Giudice Monocratico. Determinazioni", dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta deliberava:

- di difendersi in giudizio nel ricorso promosso dal [REDACTED] al Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, Giudice Monocratico, contro il Comune di Marciana Marina e contro l'INAIL perché venga accertata e riconosciuta la sussistenza e la natura professionale della patologia subita dal ricorrente [REDACTED] stabilendole la responsabilità esclusiva a carico del datore di lavoro, Comune di Marciana Marina; venga dichiarata l'illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro comunicata al ricorrente e venga condannato il Comune di Marciana Marina alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria;
- di dare mandato al Sindaco a stare in giudizio in ogni grado conferendogli la più ampia facoltà;
- di dare mandato al Responsabile del Settore 1 affinché provvedesse ad incaricare un legale di comprovata esperienza e competenza nella materia del contendere;

Considerato l'assenza di avvocatura interna all'Ente per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

Rilevato che l'art. 17 del D.Lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii. ;

Considerato che la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.Lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

Visto il termine del 19 febbraio 2020 per la costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, fissato con decreto n. 3100 del 21.11.2019 del Giudice Dott.ssa Federica Manfré;

Visti gli artt. 8 e 12 "Incarichi di assistenza legale" dell'Allegato 1 "Disciplina relativa alle procedure comparative per il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza, collaborazione ed incarichi legali" del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 14/2/2019 e successive modificazioni;

Visto l'art. 192 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000 che prevede esplicitamente che ogni procedura ad evidenza pubblica volta ad assicurare l'imparzialità e la trasparenza nella scelta del miglior contraente per la Pubblica Amministrazione, debba essere preceduta da apposita determinazione a contrattare;

Richiamato l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che *"fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, mediante affidamento diretto o per i lavori in amministrazione diretta"*;

Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n 50/2016 che testualmente recita *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."*;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Visto l'art. 32 comma 2 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 che prevede che *"Nella procedura di cui all'art. 36 comma 2 lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti."*;

Considerato che nel caso di specie trattasi di affidamento di servizio per un valore inferiore a 40.000 euro;

Preso atto che il valore della controversia è indeterminabile;

Preso atto che i servizi legali non risultano ricompresi nelle convenzioni Consip attive e che, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 risulta vigente l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici di acquisto;

Preso atto che la Regione Toscana ha messo a disposizione la propria piattaforma di acquisti elettronici denominata Start;

Rilevato che nella piattaforma Start risulta presente la fattispecie dei "Servizi legali";

Ritenuto pertanto doveroso ricorrere all'utilizzo di tale strumento telematico di acquisto per procedere all'acquisizione del servizio legale in parola;

Ritenuto pertanto opportuno, ai sensi della vigente normativa sopra richiamata, avvalersi, nell'ambito delle procedure per gli acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria, della fattispecie dell'affidamento diretto, ricorrendo all'utilizzo della piattaforma telematica di Regione Toscana "START", provvedendo all'inoltro telematico di apposito "affidamento diretto" tramite il portale start.e.toscana.it/rtrt ad una avvocato di comprovata fiducia già incaricato in passato dall'Ente e specializzato in cause di lavoro;

Acquisito, ai sensi della legge n. 136/2010, dall'ANAC, tramite procedura informatica, il Codice CIG N. Z802BA1C1B;

Richiamata la propria determinazione n. 18 del 20.01.2020 avente ad oggetto: "Incarico legale per la difesa del Comune di Marciana Marina a seguito di ricorso dinanzi al Tribunale di Livorno- Sezione Lavoro - Giudice Monocratico - Procedimento R.G. 975/2019. Determinazione a Contrarre. Codice CIG n. Z802BA1C1B" con la quale:

- si avviava apposita procedura per l'affidamento dell'incarico legale di cui sopra, avvalendosi della fattispecie dell'affidamento diretto;
- si dava atto che l'affidamento diretto sarebbe stato effettuato ricorrendo all'utilizzo della piattaforma telematica della Regione Toscana "Start" ad una legale di comprovata esperienza e professionalità, già incaricato in passato dall'Amministrazione comunale per cause di lavoro;
- si approvava la documentazione di gara e, segnatamente, la lettera di invito, la domanda e dichiarazioni per la partecipazione, la dichiarazione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, il patto di integrità, il Capitolato d'oneri per l'affidamento del predetto incarico legale;
- si dava atto che la copertura finanziaria dell'affidamento di importo complessivo pari ad € 13.132, 08 compresa di spese forfettarie, IVA e CPA, è assicurata ai fondi del Capitolo 101020318000 "Liti, arbitraggi, risarcimenti ecc." del bilancio di previsione 2020 (impegno n. 80/2020);

Visto il Capitolato d'oneri, allegato alla determinazione n. 18 del 20.01.2020 nel quale vengono stabiliti i tempi, le modalità, gli obblighi cui deve attenersi il legale aggiudicatario per l'incarico legale predetto;

Visto il curriculum dell'Avv. Carlo Gufoni;

Ritenuto che l'Avvocato Carlo Gufoni, con studio legale in Livorno, Via Del Tempio, n. 8, Partita IVA 01583000490, potesse essere un soggetto idoneo all'incarico in questione essendo stato lo stesso già incaricato:

- con determinazione n. 149 del 2/8/2017 del Responsabile dell'Area Contabile, poi ratificata con determinazione n. 171 del 30/08/2017 del Responsabile dell'Area Amministrativa, della difesa del Comune di Marciana Marina a seguito di ricorso per ingiunzione al Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, presentato dal dipendente comunale [REDACTED] per ingiunzione telematico con provvisoria esecuzione in favore del [REDACTED] finalizzato al pagamento delle differenze retributive, pari ad € 28.155,75, oltre interessi legali, spese di procedura, ecc. e contro il Decreto Ingiuntivo n. 237/2017 del 19/6/2017, R.G. n. 100/2017, a seguito del quale, con Sentenza n. 217/2019 R.G. n. 833/2017, pubblicata in data 20/06/2019 del Tribunale Ordinario di Livorno, il Tribunale di Livorno ha accolto il ricorso del Comune di Marciana Marina in opposizione al decreto ingiuntivo n. 237/2017, revocandolo, e condannando la controparte alla restituzione all'Ente della somma di € 22.622,00, oltre gli interessi legali dal 13.11.2017 fino al saldo, nonché la compensazione fra le parti delle spese di lite anche della fase monitoria;
- con determinazione n. 227 del 5/9/2019 del Responsabile del Settore 1 l'Avv. Carlo Gufoni è stato incaricato della difesa dell'Ente a seguito di ricorso dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, Sezione Lavoro, presentato dal [REDACTED] per l'annullamento della Sentenza n. 217/2019 del 20/6/2019 del Tribunale di Livorno, Giudice Monocratico del Lavoro, e che la stessa causa non si è ancora conclusa;

Dato atto che l'Avv. Carlo Gufoni, come dimostrato in sede di giudizio di primo grado nella causa di cui sopra, favorevole al Comune di Marciana Marina, ha mostrato notevole esperienza professionale con piena soddisfazione da parte dell'Amministrazione Comunale;

Tenuto conto che la materia del contendere di cui al presente ricorso è strettamente connessa ai ricorsi precedenti presentati dal [REDACTED] e tocca aspetti già affrontati nelle fasi precedenti della difesa e la cui documentazione in gran parte è già in possesso dell'Avvocato in questione;

Ritenuto, per tali motivi, individuare quale legale da incaricare per la difesa dell'Ente l'Avv. Carlo Gufoni del Foro di Livorno, che ben conosce tutta la complessa vicenda, per aver difeso il Comune di Marciana Marina contro lo stesso ricorrente presso le varie sedi;

Ritenuto opportuno provvedere, a garanzia della più efficace azione giurisdizionale e in considerazione dell'imminenza dell'udienza per la comparizione delle parti, prevista per il prossimo 19 febbraio 2020, al conferimento al medesimo legale Avv. Carlo Gufoni del Foro di Livorno, già in possesso di ogni informazione e conoscenza in ordine alla complessa vicenda relativa al ricorso promosso dinanzi al Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, dall'ex dipendente [REDACTED] dell'incarico di procedere con le azioni legali necessarie a tutelare questo Ente;

Dato atto che entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte (28 gennaio 2020) è pervenuta a questo Ente, attraverso la piattaforma telematica START, l'offerta dell'Avv. Carlo

Gufoni il quale ha proposto un costo per l'incarico legale di cui sopra di € 8.815,00, con ribasso percentuale del 2,05555% sull'importo a base di gara di € 9.000,00, escluse spese forfettarie al 15%, CPA al 4% e IVA al 22% per un totale di 12.862,14, secondo le disposizioni del Capitolato d'oneri e della lettera d'invito;

Vista ed approvata la documentazione amministrativa e l'offerta economica presentata dall'Avv. Carlo Gufoni e l'esito conclusivo della procedura telematica n. 000972/2020 svoltasi tramite la piattaforma START;

Vista la comunicazione riferita agli estremi identificativi del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2000;

Visto il DURC numero di protocollo INPS 18979589 del 27/1/2020, con scadenza validità 26/5/2020, dal quale si evince che l'Avv. Carlo Gufoni risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

Ritenuto opportuno provvedere a conferire incarico all'Avv. Carlo Gufoni, con studio legale in Livorno, Via Del Tempio, n. 8, Partita IVA 01583000490, per lo svolgimento dell'incarico legale in difesa del Comune nella causa dinanzi al Tribunale di Livorno – Sez. Lavoro – Giudice Monocratico di un ex dipendente comunale, procedimento R.G. n. 975/2019, impegnando nel Bilancio di Previsione 2020, in corso di approvazione, l'importo di totale di € 12.862,14 comprensivo di spese forfettarie al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, giusta prenotazione n. 80/2020;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito, ai sensi della legge n. 136/2010, dall'ANAC, tramite procedura informatica, il Codice CIG N. n. Z802BA1C1B;

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n.54 del 22/12/2015;

Data l'urgenza di provvedere in merito;

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con atto di Consiglio Comunale n.4 del 17/04/2013;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 107;

Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 147 bis del T.U.E.L. e del D.L. n. 174/2012, convertito il legge n. 231/2012;

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, esprimendo parere favorevole, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. e ss. mm.ii e del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 231/2012;

Visti l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 comma 4 del vigente Regolamento sui controlli interni e dato atto che il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa è da ritenersi espresso con la sottoscrizione del presente atto;

Dato atto che né la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore 1, né la responsabile del procedimento Dr.ssa Federica Franceschini, non si trovano in situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 8-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Marciana Marina;

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 183 comma 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

Accertata la propria competenza;

D E T E R M I N A

1)- Di richiamare la premessa narrativa con quanto in essa contenuto, parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) – Di incaricare, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10 gennaio 2020, della determinazione del Settore 1 n. 18 del 20/01/2020, tramite affidamento diretto, l'Avv. Carlo Gufoni, con studio legale in Livorno, Via Del Tempio, n. 8, Partita IVA 01583000490, a seguito dell'espletamento della gara sulla piattaforma START, della difesa del Comune di Marciana Marina nel giudizio dinanzi al Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro - Giudice Monocratico, nel procedimento R.G. n. 975/2019, presentato dagli Avvocati Lorenzo Calvani e Andrea Stramaccia in nome e per conto dell'ex dipendente comunale [REDACTED] ai sensi di quanto disposto nel Capitolato d'oneri, approvato con propria determinazione n. 18/2020, al costo di € 8.815,00, escluse spese forfettarie al 15%, CPA al 4% e IVA al 22% per un totale di € 12.862,14, come da offerta presentata mediante la piattaforma START, nel ricorso contro il Comune di Marciana Marina e contro l'INAIL promosso dal [REDACTED] perché venga accertata e riconosciuta la sussistenza e la natura professionale della patologia subita dal ricorrente, stabilendole la responsabilità esclusiva a carico del datore di lavoro, Comune di Marciana Marina; venga dichiarata l'illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro comunicata al ricorrente e venga condannato il Comune di Marciana Marina alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria.

3) – Di dare atto che la copertura finanziaria del presente affidamento, di importo complessivo pari di € 12.862,14 comprensivo di spese forfettarie al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, è assicurata ai fondi del capitolo 101020318000 "Liti, arbitraggi, risarcimenti ecc." del Bilancio di Previsione 2020, in corso di approvazione.

4) - Di trasmettere il presente atto al Settore 2 Servizi Economico Finanziari per gli adempimenti di competenza connessi all'impegno di spesa secondo le modalità indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2. del Decreto Lgs. 23 giugno 2011. n. 118, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 ed ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000, dichiarando, in relazione alla esigibilità dell'obbligazione giuridica regolarmente perfezionata, che le imputazioni e quindi le scadenze dell'obbligazione, sono indicate nel programma sotto riportato:

Capitolo	Esigibilità Anno 2019
Capitolo 101020318000 "Liti, arbitraggi, risarcimenti ecc." del Bilancio di Previsione 2020	€ 12.862,14 comprensivo di spese forfettarie al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%,

5)- Di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata nel bilancio di previsione 2020 secondo le modalità indicate dal principio applicato dalla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2. del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal decreto legislativo 126/2014 ed ai sensi dell'art. 183 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000.

6)- Di attestare, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/200 che l'impegno ed il conseguente programma dei pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di cassa sia con i vincoli e le regole di finanza pubblica vigenti.

9) - Di dichiarare che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2020.

10)- Di dare atto dell'applicazione della L.136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e che il CIG attribuito dall'ANAC è il seguente: Z802BA1C1B.

11) -Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, esprimendo parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.L. e del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012.

12) - Di trasmettere, il presente provvedimento al Responsabile del Settore 2 affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai fini della sua esecutività.

13) - Di dare atto che né la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore 1, né la responsabile del procedimento Dr.ssa Federica Franceschini, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n°241/1990 e ss.mm.ii., dell'art.7 del DP.R. N°62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Marciana Marina.

14) - Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 comma 32 della legge 190/2012 e di cui agli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

15) - Di pubblicare il presente atto all'albo on-line del Comune di Marciana Marina per la durata di quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
Servizi Affari Generali, al Cittadino, alla Persona
Sig.ra Gabriella Allori

Determinazione n°25 del 28/01/2020

- 9 -



DETERMINAZIONE N. 25 del 28/01/2020

OGGETTO: INCARICO LEGALE ALL'AVV. CARLO GUFONI PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA A SEGUITO DI RICORSO DINANZI AL TRIBUNALE DI LIVORNO - SEZIONE LAVORO - GIUDICE MONOCRATICO - PROCEDIMENTO R.G. 975/2019. CODICE CIG. N. Z802BA1C1B.

VISTO

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
Servizi Economico-Finanziari
Gabriella Allori

Marciana Marina, 28/1/2020





Comune di Marciana Marina

Certificato di Impegno del 28/01/2020

Impegno N.: 112 / 2020

Importo:

12.862,14

Capitolo/Art.: 101020318000 / 0

Codice: 01021

ALLORI GABRIELLA
Resp: BERTELLI DONATELLA

LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI, ECC. DI COMPETENZA AREA 1.

Beneficiario: GUFONI CARLO

Oggetto: INCARICO LEGALE ALL'AVV. CARLO GUFONI PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA A SEGUITO DI RICORSO DINANZI AL TRIBUNALE DI LIVORNO - SEZ

Delibera: AA-25/2020

IN ATTESA DI ESECUTIVITA'

Stanziamiento: 25.000,00

Impegnato: 12.862,14

Disponibilità: 12.137,86

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

Il Sindaco ALLORI GABRIELLA

